



Allegato A

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

**SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO
Ufficio Programmazione e coordinamento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari**

Fondo Nazionale delle Politiche per la Famiglia 2015

Avviso Pubblico “Centri per la famiglia”

Richiamati:

- La Legge 328 dell'8/11/2000, art. 16, comma 1, il quale prevede attraverso il sistema integrato dei servizi sociali:
 - > che sia riconosciuto e sostenuto il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
 - > che siano sostenuti e valorizzati i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiani;
 - > che siano riconosciuti e supportati la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie, valorizzandone il ruolo attivo nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi.
- Il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche della famiglia.
- L'Art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo, in sede di Conferenza Unificata, possa promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il perseguimento di obiettivi comuni.
- L'Intesa assunta nella Conferenza Unificata Rep. Atti n. 81/CU del 30.07.2015 che ha deliberato sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015.

La predetta Intesa decreta la destinazione delle risorse del Fondo Politiche della Famiglia 2015, pari a complessivi € 5.000.000,00, ad attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali, di competenza regionale e degli Enti Locali, che abbiano carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti del Fondo per le politiche della famiglia dei precedenti anni, nonché attività a favore della nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 27 ottobre 2015 recante: *“Intesa assunta nella Conferenza Unificata Rep. Atti n. 81/CU del 30.07.2015. Programmazione della quota ripartita a favore della Regione Abruzzo del Fondo per le politiche della Famiglia – Anno 2015”*;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 677 del 6 agosto 2015 *“Programmazione sociale regionale. Definizione Ambiti Territoriali Socio-Sanitari. Atto di indirizzo”*.

Premesse:

1. L'attuale sistema socio-territoriale, influenzato da significative evoluzioni dell'assetto economico e culturale, evidenzia una variegata gamma e

composizione dei nuclei familiari, i quali possono presentare dinamiche articolate, influenzate da numerose e nuove variabili. Risultano in crescita i nuclei familiari con supporti parentali o reti di aiuto e sostegno inadeguati, le famiglie senza figli, i single, le famiglie mononucleari, le convivenze di fatto, le famiglie ricostituite a seguito di separazione, le famiglie mono-genitoriali e le famiglie straniere, che rappresentano indubbiamente un fattore evolutivo importante, il cui impatto sociale può richiedere specifici approfondimenti.

2. Risultano in evoluzione rispetto al passato i ruoli dei coniugi all'interno della famiglia soprattutto per quanto riguarda i figli, i quali possono protrarre la permanenza nella casa parentale per i motivi più disparati, legati agli impegni formativi e di istruzione, a condizioni di disoccupazione, per problemi abitativi. Per tali motivi, sintetizzati a titolo esemplificativo, la famiglia può presentare rispetto al passato connotazioni di maggiore instabilità, e i servizi istituzionalmente preposti a rispondere ai bisogni non sempre risultano adeguati alla gestione delle trasformazioni delle tematiche familiari. Un Centro per la famiglia costituito nell'Ambito Territoriale Sociale può rappresentare nuove opportunità sul terreno della partecipazione attiva e può costituire una ulteriore risposta alle esigenze del territorio.
2. La Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e il Welfare, emana il presente Avviso pubblico ai fini dell'attuazione di interventi in materia di politiche della famiglia. Le azioni previste dall'Avviso rendono operativa la programmazione della quota assegnata alla Regione Abruzzo, pari ad € **122.500,00**, del "*Fondo Nazionale per le politiche della famiglia*" - annualità 2015.

Art. 1

Obiettivi dell'intervento

1. Il presente Avviso pubblico, diretto agli Enti referenti degli Ambiti Territoriali Sociali, è finalizzato alla promozione e all'introduzione nella Regione Abruzzo di **Centri per la famiglia**. Le risorse del Fondo sono attribuite su base provinciale, con assegnazione di € **30.625,00** per ciascun comprensorio provinciale.
2. I Centri per la famiglia hanno lo scopo di favorire iniziative sociali al fine di:
 - dotare il territorio dell'Ambito Territoriale Sociale, macro area che aggrega e coordina le situazioni sociali afferenti ai Comuni associati, di un punto di riferimento per l'implementazione e l'ottimizzazione di alcune attività rivolte alle famiglie;
 - favorire una cultura della partecipazione e della condivisione da parte della comunità locale, nonché della promozione di forme di solidarietà e di mutuo aiuto anche in una dimensione interculturale;
 - attivare forme di valorizzare delle risorse della famiglia, al fine di prevenire i fattori di rischio e di emarginazione;
 - incoraggiare e sostenere forme di collaborazione operativa con soggetti organizzati del Terzo Settore, che a vario titolo sono interessati alle tematiche familiari per aver esperito azioni significative legate a questo ambito, e con gli altri servizi preposti in materia di politiche della famiglia;
 - il Centro, quindi, non si dovrebbe configurare come un nuovo ufficio da aggiungere alla rete degli interventi pubblici, ma come contesto di crescita

in cui gli apporti pubblici sono strettamente legati al contributo dell'Associazionismo e del Volontariato.

3. Le azioni poste in essere dal Centro per la Famiglia sono finalizzate alla realizzazione di:
- Forme di mutuo aiuto.
 - Supporto alla richiesta di informazioni sui servizi forniti dall'Ambito Territoriale Sociale e sui bisogni sociali espressi dalle famiglie presenti nel territorio.
 - Supporto alle famiglie nei compiti educativi e di cura, realizzando attività mirate alla tutela e al sostegno della persona e della famiglia in difficoltà.
 - Valorizzazione delle risorse della famiglia e della comunità mediante lo sviluppo delle reti di sostegno.
 - Attivare forme di protezione sociale delle famiglie che presentano scarsi supporti parentali, delle famiglie senza figli, dei nuclei derivanti da convivenze di fatto, delle famiglie ricostituite dopo un divorzio, dei single, delle famiglie mono-genitoriali, delle famiglie di cittadini stranieri.

Art. 2

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze

1. Le candidature per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso possono essere presentate esclusivamente dagli Enti referenti degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Abruzzo.
2. I progetti devono essere redatti utilizzando esclusivamente la scheda di progetto, "Allegato B" al presente Avviso.

Art. 3

Modalità di attuazione degli interventi

1. I progetti devono essere finalizzati alla creazione di Centri per la Famiglia, concepiti quali luoghi in cui i servizi pubblici locali, eventualmente coadiuvati da Associazioni di volontariato, Associazioni culturali, Organizzazioni del privato sociale, organizzano incontri e progetti sociali, in base alle esigenze locali più rilevanti. Tra le attività proposte possono essere ricompresi: organizzazione di seminari ed incontri con esperti per fornire un sostegno nella relazione educativa con i figli, scambio di esperienze tra famiglie, laboratori pratici dedicati agli adulti, momenti educativi con i propri figli, insieme ad altre famiglie, attraverso l'utilizzo del gioco, della narrazione, della musica e di ogni altra forma espressiva. Sono spazi per incoraggiare le iniziative più opportune per realizzare la partecipazione attiva della comunità locale e favorirne il benessere, in chiave di prevenzione della marginalità e dell'esclusione. La finalità generale è quella di favorire una politica dei servizi che metta al centro le famiglie, non soltanto come destinatarie di interventi ma anche come risorse strategiche di coesione sociale.

2. Le attività proposte dal Centro per la Famiglia possono esplicitarsi nella organizzazione di appositi spazi nei Comuni ricadenti nell'Ambito, per l'attuazione di servizi, di cui si fornisce di seguito una elencazione sintetica:
- Consulenza educativa, legale, mediazione familiare, counseling.
 - Servizi organizzati con personale esperto, rivolti all'ascolto, alla consulenza, al sostegno delle competenze genitoriali e relazionali dei singoli, delle coppie e delle famiglie, può essere altresì attuato un servizio specifico di orientamento per le donne in difficoltà per problemi di stalking e di violenza familiare.
 - Spazi dedicati ai neogenitori, con individuazione di orari e calendari degli incontri, per offrire loro opportunità di confronto, racconto e condivisione della esperienza, affiancati da un operatore professionale esperto nella tematica.
 - Spazi dedicati alle coppie, opportunità offerta alle famiglie con o senza figli, per riflettere assieme ad un esperto, su tematiche inerenti alla coppia (aspetti organizzativi, relazionali, affettivi, analisi delle problematiche).
 - Spazi dedicati alla mediazione familiare a favore di coppie in fase di separazione o divorzio, al fine di superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli;
 - Ludoteca per i bambini da 3 a 10 anni. La Ludoteca è un luogo d'incontro e uno spazio attrezzato, all'interno del quale è possibile trovare materiali di gioco vari e diversificati (che possono anche essere presi in prestito); spazio fruibile da parte di bambini, adulti, genitori nel quale gli operatori promuovono e stimolano la conoscenza e la relazione attraverso l'animazione ludica.

Per ogni servizio che si propone di attivare è necessario esplicitare le modalità organizzative di accesso e di fruizione da parte degli utenti.

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze

1. A pena di esclusione, le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere inoltrate dagli Enti referenti degli Ambiti Territoriali Sociali, utilizzando lo schema di domanda "Allegato B", entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BURAT, a mezzo PEC all'indirizzo politichesociali@pec.regione.abruzzo.it, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo: Regione Abruzzo – *Dipartimento per la Salute e il Welfare*, Via Conte di Ruvo, 74 – 65100 Pescara. A tal fine, fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
2. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.

3. Sul plico deve essere riportata l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Avviso pubblico Centri per la famiglia".
4. L'"Allegato B" - Schema di domanda deve essere corredato della Deliberazione approvativa dell'istanza di partecipazione al presente Avviso.
5. A pena di esclusione, l'Ente di Ambito Sociale può presentare un solo progetto in adesione al presente Avviso.

Art. 5

Condizioni di ricevibilità

1. Non sono considerate ricevibili le istanze:
 - trasmesse successivamente alla scadenza del termine di cui all'Art. 4 del presente Avviso;
 - trasmesse con modalità difformi da quelle previste all'Art. 4 del presente Avviso.

Art. 6

Cause di inammissibilità

1. Non sono considerate ammissibili le istanze:
 - Presentate da soggetti diversi da quelli di cui al presente Avviso;
 - Aventi finalità non contemplate dal presente Avviso;
 - Redatte su modello non conforme all'Allegato B "Schema di domanda";
 - Carenti della documentazione di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 7

Procedure di selezione

1. Il Dirigente del Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato Socio-Sanitario procede alla verifica dei profili di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze trasmesse e ne approva gli esiti con atto dirigenziale.
2. Il Dirigente del Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato Socio-Sanitario provvede alla costituzione di una Commissione preposta alla valutazione delle istanze che hanno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità.
3. Ai fini della valutazione, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, in base ai criteri di seguito riportati:

L'attribuzione del punteggio è effettuata in base ai criteri di seguito riportati:

 - a. Coerenza del progetto con gli obiettivi dell'Avviso e con l'analisi del contesto di riferimento Punti (da 0 a 20);
 - b. Descrizione dell'attività progettuale Punti (da 0 a 20);
 - c. Innovazione ed originalità dell'idea progettuale Punti (da 0 a 5);
 - d. Coerenza del progetto con le modalità attuative e con le risorse strumentali, organizzative e professionali coinvolte Punti (da 0 a 30);
 - e. Coerenza e congruità del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa. La Commissione ha facoltà di espungere voci di spesa non coerenti e

- non congrue con la finalità del progetto Punti (da 0 a 15);
- f. Ricaduta degli effetti del progetto sul territorio Punti (da 0 a 5);
- g. Cofinanziamento del progetto con risorse proprie del soggetto attuatore Punti (da 0 a 5):

fasce relative al valore in percentuale del cofinanziamento	Punteggio massimo per fascia
Fino al 20%	Punti 0
> 20% = 22%	Fino a punti 2
> 22% = 24%	Fino a punti 4
> 24%	Fino a max punti 5

5. Conclusa la procedura di valutazione, la Commissione trasferisce le proprie conclusioni al Dirigente del Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato Socio-Sanitario che, con proprio atto, approva le risultanze e redige quattro distinte graduatorie, **una per Provincia**, con assegnazione delle quote di contributo come disposto all'Art. 1 del presente Avviso, dandone comunicazione ai soggetti istanti con apposita nota.
6. Il Dirigente provvede alla pubblicazione degli atti sul BURAT e sul sito www.osr.regione.abruzzo.it.
7. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Art. 8

Adempimenti dell'Ente di Ambito Sociale, modalità di erogazione del finanziamento

1. Le attività previste dai progetti ammessi a contributo, a pena di decadenza, devono essere avviate dagli Enti di Ambito Sociale risultati beneficiari, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione al contributo.
2. Le attività devono essere realizzate entro 12 mesi dalla data di avvio e rendicontate, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dal termine di conclusione, salvo proroghe che potranno essere concesse a fronte di giustificati motivi.
3. Le modalità di erogazione del contributo sono di seguito indicate:
- Il 70% del contributo concesso, a titolo di acconto, previa comunicazione della data di avvio delle attività da parte degli EAS beneficiari nei termini di cui al c. 1;
 - il 30% previa trasmissione della documentazione afferente alla rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti;
 - la documentazione relativa alla rendicontazione deve essere approvata con determinazione dirigenziale dell'Ente referente dell'Ambito Sociale e deve comprendere:
 - la descrizione analitica delle spese sostenute;
 - i giustificativi di spesa in conformità alle voci di costo di cui al quadro

economico di previsione del progetto;

- una relazione illustrativa dell'intervento;
- d. atteso il procedimento di riorganizzazione degli ambiti territoriali sociali della Regione, attivato con la DGR 677 del 6 agosto 2015 “*Programmazione sociale regionale. Definizione Ambiti Territoriali Socio-Sanitari. Atto di indirizzo*”, qualora entro i termini di cui ai commi precedenti un Centro per la Famiglia finanziato, in forza della diversa definizione territoriale dei nuovi Ambiti, ricada in un Ambito territoriale diverso da quello di successiva appartenenza, il subentro del nuovo Ambito nei rapporti con la Regione avverrà in funzione della localizzazione a livello comunale dell'istituito Centro per la Famiglia.